



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).  
SETTORE 02 - FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROF.LE, ACCREDITAMENTO,  
SERVIZI ISPETTIVI**

---

*Assunto il 13/12/2019*

*Numero Registro Dipartimento: 4209*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 16341 del 19/12/2019**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DI ATTIVITÀ LIBERA DI FORMAZIONE  
PROFESS.LE (ART.41 L.R.18/85) PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE AFFARI IN  
MEDIAZIONE IMMOBILIARE AD INIZIATIVA DELL'AGENZIA "CESCOT CALABRIA".**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTO:

- la L.R. n. 18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente Circolare attuativa, approvata con D.G.R. n. 3325 del 04 agosto 1986 che disciplina il settore della Formazione Professionale in Calabria, ivi comprese le attività "libere", artt. 40 e 41;
- la Legge del 21 dicembre 1978, n. 845 "*Legge quadro in materia di formazione professionale*";
- la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n. 19/2001 " Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";
- il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 9 maggio 2001, n. 106);
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 con la quale è stato scorporato il Dipartimento "Sviluppo Economico,Lavoro, Formazione, Politiche Sociali" in due Dipartimenti corrispondenti alle due aree funzionali preesistenti, ovvero "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" e "Sviluppo Economico Attività Produttive";
- la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 186 del 21 maggio 2019 "D.G.R. n.63 del 15 febbraio 2019: "Struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e ss.mm.ii. – Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio";
- il D.P.G.R. n. 76 del 10 giugno 2019 di conferimento incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali al Dott. Roberto Cosentino;
- la D.G.R. n. 331 del 28.07.2019 con la quale sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa della Giunta Regionale, approvata con D.G.R. n. 63 del 15.02.2019;
- le Deliberazioni nn. 512 - 513 entrambe del 31/10/2019, con cui la Giunta regionale, in attuazione della nuova struttura organizzativa approvata con DGR n. 63/2019 e s.m.i. ha provveduto all'assegnazione d'ufficio dei Dirigenti nei vari Dipartimenti regionali;
- il D.D.G. n. 14003 del 13.11.2019, con il quale sono stati conferiti gli incarichi nei vari Settori del Dipartimento "Lavoro, Formazione, Politiche Sociali", ai Dirigenti individuati dalle DD.G.R. nn. 512 e 513 entrambe del 31/10/2019, incaricando per il Settore n. 2 "Formazione e Istruzione Professionale-Accreditamento-Servizi Ispettivi", l'Avv. Antonietta Trotta;

### VISTO altresì:

- la Legge quadro 845/78 in materia di Formazione Professionale;
- la L.R.18/85 che disciplina il settore della formazione professionale in Calabria, ivi comprese le attività libere ex art. 40 e 41;
  - la legge n. 39 del 03/02/89 recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 253 del 21/03/58, concernente la disciplina della professione di mediatore;
  - Il D.M. 21/02/1990, n. 300 concernente il regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione immobiliare;
  - Il D.M. 21/12/90 n. 452, recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989 n. 39, sulla disciplina degli Agenti di Affari in Mediazione;

- Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
- L’art. 2, comma 3 lettera e) della citata legge 39 del 1989, così come modificato dall’art.18 della legge 57 del 05/03/2001, che stabilisce, tra l’altro, l’obbligo di frequenza di un corso di formazione professionale preparatorio per quei soggetti che intendono sostenere l’esame presso le Camere di Commercio, al fine di poter svolgere l’attività di Agente d’Affari in Mediazione Immobiliare;

**Considerato che:**

- l’Agenzia Formativa proponente “CESCOT CALABRIA” , con sede legale sita in Via Lucrezia della Valle, 19/44 - Catanzaro - ha avanzato istanza di autorizzazione (acquisita agli atti con Prot. SIAR al n. 427890 del 12/12/2019), per l’attuazione di un corso libero ai sensi dell’art. 41 L.R. n. 18/85 per il profilo professionale di “Agente d’Affari in Mediazione Immobiliare” riproducibile in n. 5 edizioni complessive;
- la Sede Formativa indicata, è situata in: Via Lucrezia della Valle, 19/44 - Catanzaro -;
- sotto il profilo strutturale, all’Agenzia Formativa proponente, con Decreto n. 6501 del 30/04/2013 del Dirigente del Settore competente della Regione Calabria, previo espletamento delle procedure previste dal Regolamento approvato con delibera G.R. n. 872 del 29/12/2010 e s. m. ed i., è stata accreditata, in modo definitivo, la sede formativa di Via Lucrezia della Valle, 19/44 - Catanzaro -;
- la richiesta in argomento consiste nell’attuazione di un corso libero ai sensi dell’art. 41 L.R. n. 18/85 per il profilo professionale di “Agente d’Affari in Mediazione Immobiliare” , come di seguito articolato e strutturato:
- la ripetuta agenzia formativa ha allegato all’istanza, il pertinente programma didattico da cui si evince che i moduli formativi previsti e di seguito specificati, appaiono adeguati a quanto disposto dal D.M. 21/02/1990, n. 300;
  - - Nozioni sulla professione di mediatore - ore 10;
  - - Attività di agente affari in mediazione immobiliare - ore 15;
  - - Nozioni di estimo catastale credito fondiario ed edilizio - ore 25;
  - - Nozioni di diritto civile - ore 15;
  - - Nozioni di diritto tributario - ore 15;
- Durata corso: 80 ore;
- Allievi previsti: 13 unità;
- Retta a carico dell’allievo: euro 450,00;
- Requisiti d’accesso: Maggiore età – avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado (Art. 18 Legge 57/2001);
- per l’iniziativa medesima non si richiedono finanziamenti all’Amministrazione Regionale, in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 18/85;
- dalla documentazione in atti, risulta la sussistenza di adeguata capacità organizzativa nonché di un corpo docente per lo svolgimento dell’attività didattico-formativa;

**Accertata:**

la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalle disposizioni di legge vigenti in materia per il riconoscimento dell’attività formativa proposta, sulla base dell’istanza presentata e della documentazione ivi allegata - nonché su quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 dal Legale Rappresentante dall’Ente di formazione laddove si afferma, tra l’altro, che il dichiarante e i componenti degli eventuali organi collegiali dell’Agenzia Formativa rappresentata,

- *non hanno riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;*
- *non hanno commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, un errore grave, accertato dall’Amministrazione pubblica con qualsiasi mezzo di prova;*
- *non sono stati dichiarati falliti e/o non hanno in corso una procedura fallimentare, non sono sottoposti a misure di prevenzione e che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs 159/2011;*

**Puntualizzato che:**

è fatto **obbligo** all'Agenzia Formativa "CESCOT CALABRIA" di produrre al competente Settore 2, entro dieci giorni precedenti all'avvio dell'attività formativa, la documentazione in originale di seguito elencata:

- dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesti che: *l'attuazione del corso – INDICARE DECRETO AUTORIZZATIVO E DENOMINAZIONE CORSO - avverrà presso la sede operativa dell'Agenzia Formativa "CESCOT CALABRIA" sita in Via Lucrezia della Valle, 19/44 - Catanzaro - (indicando il numero degli allievi iscritti e le ore formative previste), nel rispetto delle condizioni strutturali di capienza allievi massima consentita (n. 13 unità) e del limite del monte ore formative accreditate ed, inoltre, in maniera compatibile con le altre eventuali azioni formative concesse per la stessa sede ai sensi degli art. 40 e/o 41 della L.R. 18/85 e/o in regime di convenzione, con riguardo alle capacità ricettive , alle strutture logistiche e alle attrezzature a disposizione della sede formativa individuata*;
  - elenco allievi e copia delle domande di iscrizione corredate dai documenti di riconoscimento e codici fiscali;
  - calendario didattico;
  - elenco corpo docenti incaricati;
  - denuncia INAIL relativa alla copertura assicurativa contro gli infortuni, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;
  - registro d'aula per la vidimazione di rito;

è fatto altresì **obbligo** all'Agenzia Formativa "CESCOT CALABRIA" di:

- sottoporsi al controllo dell'Amministrazione Regionale sotto forma di attività ispettive e di vigilanza preordinate ad accertare la corretta e conforme attuazione dell'attività formativa;
- comunicare al Settore 2, le eventuali variazioni relative alla gestione ed organizzazione del corso (inizio attività, calendario didattico, sostituzioni docenti, personale amministrativo, chiusura attività, etc.);
- accertare preliminarmente il possesso, da parte degli allievi partecipanti, dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente in materia, obbligatori per l'ammissione al corso formativo di che trattasi;
- verificare per gli eventuali aspiranti allievi stranieri, la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (attraverso la somministrazione di un test d'ingresso le cui risultanze dovranno essere debitamente conservate dall'ente formativo) che consenta loro di partecipare attivamente al percorso formativo in questione;
- portare a termine l'attività corsuale, anche in caso di riduzione degli iscritti ad una sola unità e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utenza rimasta;
- predisporre gli esami finali, nel rispetto della normativa di riferimento, per il rilascio dell'attestato di frequenza e profitto;

**Dato atto che:**

- è facoltà dell'agenzia formativa, nel rispetto del numero massimo di allievi previsto dal pertinente decreto di accreditamento e purché non sia stato svolto più del 25% del monte ore complessivo del corso, di ammettere nuovi allievi mediante assunzione diretta di responsabilità a firma del Legale Rappresentante dell'Ente attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell'allievo nel rispetto della normativa di riferimento, fermo restando l'obbligo di comunicarne l'ammissione al Settore competente, il quale, qualora rilevi il venir meno dei requisiti richiesti, ne disporrà il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione;
- il presente decreto, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Settore Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria dell'Amministrazione Regionale.

Sulla base dell'istruttoria compiuta dalla competente Struttura, constatata la sussistenza delle condizioni propedeutiche all'accoglimento dell'istanza in argomento ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione,

### **DECRETA**

per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato di:

**1. Accogliere** la proposta formativa presentata con istanza dall'Agenzia Formativa "CESCOT CALABRIA", con sede legale sita in Via Lucrezia della Valle, 19/44 - Catanzaro -, intesa ad ottenere la presa d'atto per l'attuazione di un corso per "Agente affari in mediazione immobiliare" che, nella sua elaborazione progettuale, risulta conforme alla normativa vigente in materia di attività libera di formazione professionale (*Art. 41 della L.R. 18/85*);

**2. Rilasciare**, conseguentemente, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 18/85, la presa d'atto per lo svolgimento di un corso preparatorio non abilitante per "Agente affari in mediazione immobiliare" - RIPRODUCIBILE IN N. 5 EDIZIONI COMPLESSIVE -, la cui idoneità conseguente alle frequenza nonché al superamento della prova finale di verifica, è uno dei requisiti per accedere all'eventuale esame obbligatorio presso la C.C.I.A.A. per l'esercizio della professione di "Agente d'affari in mediazione immobiliare" (L.39/89 e s.m. e i.);

**3. Dare atto** che l'azione formativa in argomento, risulta funzionalmente, economicamente e strutturalmente articolate secondo i seguenti parametri:

Moduli didattici:

- - Nozioni sulla professione di mediatore - ore 10;
- - Attività di agente affari in mediazione immobiliare - ore 15;
- - Nozioni di estimo catastale credito fondiario ed edilizio - ore 25;
- - Nozioni di diritto civile - ore 15;
- - Nozioni di diritto tributario - ore 15;

- Durata corso: 80 ore;
- Allievi previsti: 13 unità;
- Retta a carico dell'allievo: euro 450,00;
- Requisiti d'accesso: Maggiore età – avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado (Art. 18 Legge 57/2001);
- Sede formativa: Via Lucrezia della Valle, 19/44 - Catanzaro;

**4. Definire** che, l'avvio dell'attività formativa per le edizioni successive alla prima, rimane subordinato a parere autorizzativo in capo al competente Settore, sulla scorta di istanza prodotta in forma di legge dall'Agenzia Formativa "Cescot Calabria" e corredata, oltre che della consueta documentazione di rito, anche da specifica dichiarazione resa dal Legale Rappresentante con cui si attesti che nulla è variato rispetto alle pregresse condizioni essenziali, oggettive e soggettive, preordinate al rilascio del presente atto;

**5. fare obbligo all'Ente di formazione:**

di trasmettere al Settore competente la documentazione elencata e "puntualizzata" nella parte narrativa, entro dieci giorni precedenti all'avvio dell'attività formativa, nonché di rispettare le prescrizioni contenute nel presente decreto;

di verificare preliminarmente e sotto la propria responsabilità, il possesso da parte degli allievi partecipanti, dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente, e che gli stessi allievi, non siano in possesso di qualsiasi requisito che ai sensi di legge li esoneri dalla frequenza al corso in argomento;

di comunicare al Settore 2, ogni variazione in itinere intervenuta relativamente alla gestione ed organizzazione del corso (*inizio attività, calendario didattico, sostituzioni docenti e/o personale amministrativo, chiusura attività, etc.*) puntualizzando che, ogni possibile modifica sostanziale delle condizioni prescritte ed autorizzate dal presente Decreto, rimane necessariamente condizionata a parere autorizzativo in capo al Settore che ha assunto l'Atto medesimo, previa circostanziata e motivata istanza presentata dall'Agenzia formativa;

di prevedere e garantire:

- gli esami finali di verifica per il conseguimento dell' "Attestato di frequenza e profitto", per gli allievi che, al termine del corso, abbiano regolarmente frequentato almeno il 70% delle ore previste , previa costituzione di apposita Commissione esaminatrice, istituita ai sensi della L.R. n. 18/85 e della D.G.R. n. 3325/86;
- il rilascio della relativa certificazione -"ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO" ai sensi di legge -, per gli allievi che abbiano superato con esito positivo la verifica finale di cui sopra.

**6. dare facoltà** all’Agenzia formativa, nel rispetto del numero massimo di allievi autorizzato in Decreto e purché non sia stato attuato più del 25% del monte ore complessivo previsto, di ammettere nuovi allievi – nel limite delle 13 unità - con assunzione diretta di responsabilità a firma del Legale Rappresentante dell’Ente riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell’allievo e del rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, con l’obbligo di comunicare allo scrivente l’eventuale ammissione, che potrà comunque essere sconosciuta qualora si rilevi il venir meno dei requisiti dovuti per legge;

**7. Revocare** con provvedimento, l’autorizzazione di che trattasi, qualora si rilevino, ai sensi dell’art.41, della L.R. n°18/85, accertate irregolarità attinenti allo svolgimento dell’attività e/o il venir meno di uno dei requisiti dovuti o, a seguito di ulteriori verifiche, il difetto di presupposti che hanno consentito l’autorizzazione, quali, a titolo d’esempio non esaustivo, il superamento del monte ore formativo massimo consentito per la sede operativa prescelta;

**8. di notificare**, a cura del competente Settore, il presente atto all’Agenzia Formativa “CESCOT CALABRIA”, con sede legale sita in Via Lucrezia della Valle, 19/44 - Catanzaro -;

**9. Dare atto** che il finanziamento necessario per lo svolgimento del corso è a totale carico dei partecipanti e che quindi, ai sensi della ripetuta L.R. n°18/85, non può sorgere alcun diritto dell’ente Gestore, né di terzi, a contributi e finanziamenti regionali e/o di altri enti pubblici;

**10. Dare atto** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale, innanzi al TAR Calabria entro 60 giorni dalla notifica e, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 gg. dalla notifica dello stesso;

**11. Provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

12. Provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista) e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679“.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**VIAPIANA DAMIANO**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**TROTTA ANTONIETTA**  
(con firma digitale)